



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

## **AREA ANAGRAFE ECONOMICA**

### **SETTORE IMMISSIONE DATI E PRODOTTI REGISTRO IMPRESE**

# **GUIDA alla Bollatura dei libri e dei registri**

A cura di: A. Nicola – Responsabile del settore Immissione dati e prodotti Registro Imprese

Ultimo aggiornamento: luglio 2008



## Indice dei contenuti

<b>1 - NOVITA' IN MATERIA DI NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI.....</b>	<b>1</b>
1.1 - ART.2215 CODICE CIVILE.....	1
1.2 - ART.39 C.1 D.P.R. 633/1972 - DISCIPLINA DELL'I.V.A. ....	2
1.3 - ART.22 C.1 D.P.R. 600/1973 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.....	2
1.4. ART. 36, COMMA 24 BIS D. LGS. 4/2008 – REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI.....	2
<b>2 - COMPETENZA IN MATERIA DI BOLLATURA .....</b>	<b>3</b>
<b>3 - BOLLATURA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE .....</b>	<b>3</b>
3.1 - MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELLA BOLLATURA: MODELLO L2 .....	3
3.2 - PREDISPOSIZIONE DEL LIBRO DA BOLLARE .....	3
3.3. DIRITTI DI SEGRETERIA .....	4
<b>4 - IMPOSTA DI BOLLO.....</b>	<b>5</b>
4.1 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO NON FORFETARIO .....	5
4.2 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO FORFETARIO.....	5
4.3 - SOGGETTI ESENTI .....	5
4.4 - MODALITA' DI PAGAMENTO .....	5
<b>5 - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.....</b>	<b>7</b>
5.1 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO .....	7
5.1.1 - <i>Modalità di pagamento</i> .....	7
5.2 - SOGGETTI ESENTATI DAL PAGAMENTO.....	7
5.3 – CASI PARTICOLARI .....	8
<b>6 EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI .....</b>	<b>8</b>
<b>7 BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI .....</b>	<b>9</b>
7.1 CODICE CIVILE – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO.....	9
7.2 CODICE CIVILE – BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO.....	9
7.3 LEGGI SPECIALI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO.....	10
7.4. LEGGI SPECIALI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE .....	10
7.5 LEGGE FISCALE E TRIBUTARIA – BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO .....	10
<b>8 LIBRI E REGISTRI DA BOLLARE PRESSO ALTRI ENTI.....</b>	<b>12</b>
8.1 LIBRI DEI LAVORATORI DIPENDENTI .....	12
8.2 PRINCIPALI REGISTRI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA .....	12
8.3 PRINCIPALI REGISTRI PREVISTI DALLE LEGGI SULL'IMPOSTA DELLA FABBRICAZIONE.....	12
8.4 ALTRE REGISTRI E DOCUMENTI .....	13
<b>9 APPENDICE .....</b>	<b>13</b>
9.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	13
<b>10 - TAVOLE RIASSUNTIVE DEGLI ADEMPIMENTI.....</b>	<b>14</b>
10.1 - LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI .....	14
10.2 – LIBRI SOCIALI .....	15
10.3 – LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI .....	16
10.4 – REGISTRI IVA E REGISTRI CONTABILI .....	17



## 1 - Novita' in materia di numerazione e bollatura dei libri e registri contabili

Il **25.10.2001** è entrata in vigore la **legge 18.10.2001 n. 383**, recante i primi interventi per il rilancio dell'economia che, **all'art.8**, prevede la soppressione dell'obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori. In particolare questa norma ha modificato l'art. 2215 c.c., l'art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell'I.V.A.), l'art. 22, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nel modo seguente:

### 1.1 - Art.2215 Codice Civile

I libri contabili *prima di essere messi in uso*, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'Ufficio del Registro delle Imprese o il notaio devono dichiarare, nell'ultima pagina dei libri, il numero dei fogli che lo compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Pertanto:

1. viene **soppresso l'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari**, in quanto questo adempimento viene ad assumere natura **facoltativa**
2. **il libro giornale ed il libro degli inventari sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva** prima di essere messi in uso. Tale numerazione dovrà essere, come prima, **annuale** ed è sufficiente che avvenga anteriormente all'utilizzo di ciascuna pagina
3. nel caso sia **previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione**, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere
  - in regola con l'imposta di bollo - come di seguito specificato - nonché
  - bollati su ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono
4. **i libri contabili**, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
5. le modifiche non riguardano i **libri sociali** delle società di capitali per i quali permane l'obbligo della bollatura iniziale presso il Registro delle imprese o presso un notaio
6. I libri sociali, come prevede l'art. 2421 c.c., sono:
  - il libro dei soci
  - il libro delle obbligazioni
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  - il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 *sexies* c.c.



## 1.2 - Art.39 c.1 D.P.R. 633/1972 - Disciplina dell'I.V.A.

Tutti i registri previsti dalla normativa IVA, compresi i bollettari madre-figlia che possono essere utilizzati in sostituzione delle fatture e dei registri dai contribuenti minori, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell'imposta di bollo.

E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente

Pertanto:

1. viene **soppresso l'obbligo di bollatura di tutti i registri IVA**, in quanto questo adempimento viene ad assumere natura **facoltativa**
2. permane l'obbligo della **sola numerazione progressiva** delle pagine, prima di essere messe in uso
3. permane **l'esenzione dall'imposta di bollo**
4. viene autorizzato **l'impiego di schedari** a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, le cui modalità sono dettate dall'Amministrazione finanziaria

## 1.3 – Art.22 c.1 D.P.R. 600/1973 - Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Fermo restando quanto previsto dal codice civile per il libro giornale ed il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri dalle stesse previsti, i registri contabili previsti dal D.P.R. 600/73 devono essere tenuti secondo le regole dettate dall'art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.

Pertanto:

- viene **soppresso l'obbligo di bollatura** per tutte le scritture contabili previste dal citato decreto, in quanto questo adempimento viene ad assumere natura **facoltativa**
- permane **l'obbligo della sola numerazione progressiva** delle pagine, prima di essere messe in uso
- permane **l'esenzione dell'imposta di bollo**
- permane **l'obbligo della bollatura** per i libri e registri il cui adempimento sia previsto da **leggi speciali**

## 1.4. Art. 36, comma 24 bis D. Lgs. 4/2008 – registro carico e scarico rifiuti

In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il quale ha previsto che i registri di carico e scarico rifiuti devono essere bollati dalla Camera di Commercio.

Infatti l'art. 36 comma 24bis del predetto provvedimento ha stabilito che *"i registri di carico e scarico rifiuti sono numerati e vidimati dalla Camera di Commercio competente"* a far data dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

In merito si precisa che essi non sono soggetti alla corresponsione della tassa governativa né all'assolvimento dell'imposta di bollo



## 2 - Competenza in materia di bollatura

A seguito delle modificazioni apportate ai citati articoli 39 del D.P.R. 633/1972 e 22 del D.P.R. 600/1973, sono cessate le competenze degli Uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili.

Ne consegue che:

- **la bollatura facoltativa** dei libri contabili e quella **obbligatoriamente prevista da leggi speciali** restano di competenza soltanto dell'ufficio del **registro delle imprese o dei notai**
- fa **eccezione** a questa regola il **registro di carico e scarico dei rifiuti**, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti.  
Per questo, come **per ogni altro registro non di tipo contabile** per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso ufficio del registro, non è applicabile l'art.8 della citata legge 383/2001
- per quanto riguarda la bollatura del **Formulario di identificazione trasporto rifiuti**, la stessa potrà essere effettuata anche dall'ufficio del Registro delle imprese, oltre che dagli uffici delle Agenzie delle entrate (in ogni caso è gratuita)

## 3 - Bollatura presso il Registro Imprese

Resta ferma la competenza territoriale delle Camere di commercio in base alla quale ciascun ufficio del Registro delle imprese può bollare solo i libri dei soggetti aventi **sede legale nella provincia**, anche se non iscritti nel registro medesimo.

Per le imprese plurilocalizzate, l'ufficio del Registro delle Imprese competente per la bollatura dei libri sociali o, nel caso venisse richiesta, del libro giornale e del libro degli inventari, è quello presso il quale è iscritta la **sede principale**.

**I libri relativi alle sedi secondarie** possono essere bollati anche presso l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

### 3.1 - Modulistica per la richiesta della bollatura: modello L2

Questo modello serve per la richiesta di bollatura di libri e registri al registro imprese. Esso deve essere compilato indicando i dati dell'impresa per la quale si richiede la bollatura, compresi il numero di posizione REA. Esso può essere presentato anche da un incaricato dell'impresa.

Si raccomanda di indicare nell'apposito spazio, in alto sulla prima pagina, il numero di telefono del richiedente per agevolare i contatti con l'ufficio.

Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto richiedente.

Per le società di nuova costituzione è possibile presentare le richieste di bollatura allegando al modello L2 la fotocopia dell'atto costitutivo o del rogito notarile.

### 3.2 - Predisposizione del libro da bollare

- Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli bisogna riportare su tutte le pagine **la denominazione dell'impresa oppure la partita IVA/C.F. e il tipo di libro**. Nei libri rilegati gli stessi dati vanno riportati sulla copertina o sull'ultima pagina numerata



- In caso di **errata indicazione** dei suddetti dati o nel caso di errata indicazione della numerazione progressiva o dell'anno di riferimento della bollatura, la correzione dev'essere eseguita in modo che i dati cancellati siano leggibili
- Il libro giornale e il libro inventari devono avere comunque, anche nel caso in cui non se ne chiedesse la bollatura, la **numerazione progressiva** entro ciascun anno. Si precisa che l'anno da indicare è l'anno cui fa riferimento la contabilità (Circolare Agenzia Entrate 01/08/2002, n. 64)
- Tutti gli altri libri, per i quali il registro delle imprese è competente per la bollatura, devono partire dalla pagina 1
- La **numerazione** è eseguita per pagina o per foglio o per facciata scrivibile o a facciate contrapposte. Si accetta anche la numerazione, comprensiva dell'anno, eseguita soltanto sulle pagine pari o dispari. L'ultima pagina deve essere sempre numerata e datata. Il retro della pagina non numerato, ove non utilizzato nel computo della numerazione, deve essere annullato. La copertina può anche non essere numerata se la pagina successiva è la n.2
- Le marche e i diritti devono essere applicati sull'ultima pagina utile **intestata e numerata**
- Per i **libri sezionali** del libro giornale o del libro inventario è prevista una numerazione distinta e progressiva. Per essi non è necessaria l'indicazione dell'anno, bensì la tipologia di sezionale su tutte le pagine.
- Per i **libri giornali multiaziendali**, nel caso se ne chiedesse la bollatura, bisogna allegare un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura ed altrettanti pagamenti della tassa di concessione governativa a seconda della loro natura giuridica
- Ogni risma da **bollare non deve superare le 1500 pagine o in ogni caso non deve superare i 10 kg. di peso**, non deve avere parti unite da nastro adesivo e, se spezzato o stampato su carta diversa, deve essere dichiarato e sottoscritto sul modello L2
- I libri sociali **rilegati ad anelli** devono essere consegnati sganciati per consentire una più rapida bollatura e, quindi, restituzione degli stessi
- La consegna dei libri bollati è immediata nei limiti del possibile; il ritiro viene comunque effettuato nei sette giorni successivi alla **richiesta di bollatura**
- **Eventuali integrazioni** per bollature incomplete sono ammesse soltanto entro quattro giorni successivi al ritiro dei libri o registri; perciò si invita a voler sempre controllare l'esecuzione corretta della stessa

### 3.3. Diritti di segreteria

Per ogni libro o registro, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente, di cui si chiede la bollatura presso il Registro delle imprese, è dovuto un diritto di segreteria per un importo pari a € 25,00 per qualunque tipologia di libro o registro, a partire dal 1° luglio 2008.

Questo diritto può essere pagato nelle seguenti modalità:

- Sportello
  - in contanti
  - tramite bancomat
  - carta di credito
- Conto corrente postale  
Il versamento va effettuato, esclusivamente su bollettini a 4 facciate, sul conto corrente postale n. 311100 intestato a Camera di commercio di Torino. Nella causale deve essere **indicato Diritti di segreteria – Bollatura libri**
- Assegno circolare  
E' possibile il pagamento attraverso un assegno circolare, intestato a Camera di Commercio di Torino.



## 4 - Imposta di bollo

Il comma 4 dell'art. 8 della Legge 383/2001 ha **modificato l'articolo 16 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972**. A seguito di queste modifiche sono state introdotte le novità qui di seguito indicate.

### 4.1 - Soggetti tenuti al pagamento non forfetario

Se i libri di cui all'art. 2214, primo comma, c.c. - **libro giornale e inventari (e loro sezionali)** - sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, l'imposta di bollo è maggiorata di € 14,62.

I soggetti che **non assolvono in modo forfetario** la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori commerciali
- le società di persone
- le società cooperative
- le mutue assicuratrici
- i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- altri enti, tra cui gli enti morali

Pertanto per essi l'imposta di bollo è pari a **€ 29,24 ogni 100 pagine o frazione**, indipendentemente dall'adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

Se si tratta di **libri diversi**, l'imposta di bollo è pari a **€ 14,62**.

### 4.2 - Soggetti tenuti al pagamento forfetario

I soggetti che **assolvono in modo forfetario** la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata
- le sedi secondarie di società estere
- i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
- gli enti pubblici

Pertanto per essi l'imposta di bollo è pari a **€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione**, indipendentemente dall'adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

### 4.3 - Soggetti esenti

**Le società cooperative edilizie, le cooperative sociali e le ONLUS** continuano ad essere esentate dall'applicazione del bollo sui libri.

### 4.4 - Modalità di pagamento

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:



- **applicazione di marche**
- **applicazione del bollo a punzone**
- **versamento diretto con mod. F23 con codice tributo 458T** - imposta di bollo su libri e registri. In questo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta **prima che il registro sia posto in uso**, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

In particolare, il contribuente deve limitarsi a numerare progressivamente ciascuna pagina prima del suo utilizzo e, pertanto, l'imposta si renderà dovuta solo per le pagine effettivamente utilizzate (in pratica l'ulteriore tributo sarà dovuto prima di utilizzare la pagina 101 e a valere fino alla 200 e così via).



## 5 - Tassa di concessione governativa

### 5.1 - Soggetti obbligati al pagamento

Continua ad esistere l'**obbligo di pagamento** della tassa di concessione governativa di cui all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 per i **seguenti soggetti**:

- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società consortili a responsabilità limitata o per azioni
- le sedi secondarie di società estere
- i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
- gli enti pubblici

L'importo è:

- **€ 309,87** se il capitale sociale è inferiore o uguale a **€ 516.456,90**
- **€ 516,46** se il capitale sociale è superiore a **€ 516.456,90**

#### 5.1.1 - Modalità di pagamento

Detta tassa deve essere pagata entro il termine per il versamento IVA nel seguente modo:

- se il soggetto è **neocostituito** nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di **c.c.p. n. 6007** intestato all'"*Ufficio del registro di Roma, tasse di concessioni governative*", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all'ufficio Iva, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento
- se il soggetto è **costituito prima** dell'anno in corso, il versamento va effettuato mediante il modello di pagamento **F24** compilando la sezione "erario" **codice tributo 7085** (per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per il versamento deve essere esibito il versamento dell'anno precedente)
- le società di capitali non soggette d'imposta ai fini IVA eseguono le formalità come gli imprenditori individuali e le società di persone
- in caso di **trasformazione** di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno

### 5.2 - Soggetti esentati dal pagamento

Sono invece **esentati dal pagamento** della tassa di concessione governativa ove **non** provvedano alla bollatura facoltativa - salvo naturalmente quella obbligatoria prevista per i libri sociali o da leggi speciali - i **seguenti soggetti**:

- gli imprenditori commerciali individuali
- le società di persone
- le società cooperative e le mutue assicuratrici



- i consorzi
- i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- altri enti, tra cui gli enti morali

Ove invece questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a **€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche.**

Essa è quindi dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali.

### 5.3 – Casi particolari

Si precisa inoltre che

- sono in ogni caso **escluse** dal pagamento di detta tassa **le società cooperative sociali e le ONLUS** regolarmente iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive
- **le società cooperative edilizie**, regolarmente iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, sono tenute al versamento di una tassa di concessione governativa pari a **€ 16,75 ogni 500 pagine o frazione**, pagabili con c.c.p. 6007 oppure tramite apposite marche

## 6 Efficacia probatoria delle scritture contabili

Il tema dell'efficacia probatoria delle scritture contabili è trattata da un lato, dall'art. 634 c.p.c., dall'altro dall'art. 2710 c.c.

L'art. 634 c.p.c. dispone che, al fine dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, *"... per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono altresì prove idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"*.

Si precisa, per completezza, che questa norma indica anche altre prove utili per l'emanazione del decreto ingiuntivo.

L'art. 2710 c.c. prescrive che *"I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa"*.

Entrambe le norme quindi richiedono che il libro giornale ed il libro degli inventari siano bollati al fine di ottenere un decreto ingiuntivo o di avere forza probatoria in una causa intercorrente tra imprenditori in ragione dei loro rapporti commerciali, sottoponendo gli stessi all'onere della bollatura facoltativa (cfr. la risposta del Consiglio Naz. Notariato al quesito n. 3982 e la Circ. Assonime 25/02/2002 n. 26).

Ove non bollati, un loro estratto autentico potrebbe valere al più come prova liberamente valutabile dal giudice, in quanto non più prova legale.



Alcuni (Circolare n. 13 della Fondazione Luca Pacioli del 23/10/2002), alla luce dell'ultima parte dell'art. 634 c.p.c., sopra menzionato, auspicano che i tribunali seguano una soluzione più elastica assegnando piena efficacia probatoria alle scritture contabili prescritte da leggi tributarie.

Infatti si ritiene che per queste ultime l'unica condizione che si richiede per ottenere il decreto ingiuntivo sia che le stesse siano semplicemente numerate progressivamente in ogni foglio in quanto l'art. 634 c.p.c., ultima parte, prevede la loro tenuta con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Conferma di ciò risiederebbe nel fatto che il legislatore è intervenuto nell'art. 39 del D.P.R. 633/1972 e nell'art. 22 del D.P.R. 600/1973 eliminando l'espressione "*bollate*" e mantenendo in vita il solo obbligo della numerazione.

## 7 Bollatura e numerazione dei libri e registri contabili

### 7.1 Codice civile – bollatura obbligatoria Registro Imprese/Notaio

#### **Art. 2421 Codice Civile, versione in vigore dal 1° Gennaio 2004.**

- il libro dei soci
- il libro delle obbligazioni
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

### 7.2 Codice civile – bollatura facoltativa Registro Imprese/Notaio

- il libro giornale
- il libro degli inventari
- libro sezionale del libro giornale
- libro sezionale del libro degli inventari

### 7.3 Leggi speciali – bollatura obbligatoria Registro Imprese/Notaio

(elenco non esaustivo)

- registro operazioni cambi (esente taxa c.g.)
- listino prezzi (esente taxa c.g.)
- registro di produzione (esente taxa c.g.)
- registro di raccolta occasionale fondi (esente taxa c.g.)
- registro degli affari (tenuto dalle agenzie immobiliari)
- registro dei premi (esente taxa c.g.)
- registro dei fidi
- registro/giornale degli incarichi (tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)
- registro dei palinsesti
- registro tenuto dai produttori di congegni automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità
- libro giornale delle autenticazioni delle girate

### 7.4. Leggi speciali – bollatura obbligatoria Registro Imprese

(elenco non esaustivo)

- registro carico scarico rifiuti (esente taxa c.g. e bollo)

### 7.5 Legge fiscale e tributaria – bollatura facoltativa Registro Imprese/Notaio

(elenco non esaustivo)

artt. 14 e ss. D.P.R. 633/72

artt. 14 e ss. D.P.R. 600/73

altre norme che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche

1. registro IVA acquisti
2. registri IVA vendite (fatture emesse)
3. registro dei corrispettivi
4. registro dei beni ammortizzabili
5. registro prima nota cassa
6. registro unico IVA
7. registro unico IRPEF
8. registro riepilogativo
9. registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa
10. registro fatture in sospeso
11. registro carico bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali (carico stampati fiscali)
12. registro IVA multiaziendale
13. registro IVA vendite CEE
14. registro IVA acquisti CEE
15. registro sezionale acquisti intra-comunitari
16. registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati
17. registro trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni e acquisti
18. registro protocollo dichiarazioni esportatori
19. registro merci conto deposito



20. registro merci conto lavorazione
21. registro merci in visione
22. registro merci in prova
23. registro rimanenze merci
24. registro merci inviate
25. registro merci ricevute
26. registro merci in comodato
27. registro delle dichiarazioni d'intento
28. registro multaziendale per centro elaborazione dati
29. registro carico e scarico per centro elaborazione dati
30. registro delle somme ricevute in deposito
31. registro editori
32. registro di carico registratori fiscali
33. conti di mastro
34. conti di magazzino
35. registro elaborazioni meccanografiche
36. registro dei campioni gratuiti
37. registro delle movimentazioni finanziarie
38. prospetto per contribuenti minimi e minori
39. registro onorari e spese
40. registro incassi e pagamenti
41. registro cronologico
42. registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio
43. registri di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati
44. registro delle società controllanti e controllate
45. scritture ausiliarie di magazzino
46. conti individuali o schede compensi a terzi
47. corrispondenza e copie fatture
48. registro delle esportazioni in conto deposito
49. registro degli acquisti da raccoglitori
50. registri degli imballaggi non restituiti
51. registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA
52. registro delle variazioni
53. giornale di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale
54. registro dei codici
55. registro delle movimentazioni finanziarie

## 8 Libri e registri da bollare presso altri Enti

In quest'ultima sezione sono elencati i principali libri, registri o documenti che debbono essere bollati presso altri Enti od Organismi.

L'elenco è suddiviso in 4 categorie, secondo le diverse tipologie e contiene l'indicazione dei diversi Enti di competenza.

### 8.1 Libri dei lavoratori dipendenti

1. libro matricola
2. libro paga
3. registro presenze
4. registro infortuni
5. registro dei committenti

devono essere bollati presso **INAIL, INPS, ASL**

### 8.2 Principali registri previsti dalla normativa di Pubblica Sicurezza

1. registro degli autoveicoli affidati a terzi
2. registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi
3. registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti di antiquariato
4. registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti e commercianti di armi
5. registro delle operazioni giornaliere per gli esercenti fabbriche e depositi di esplosivi

devono essere bollati presso la **Questura**.

### 8.3 Principali registri previsti dalle Leggi sull'Imposta della Fabbricazione

Di seguito sono elencati i principali registri che vanno bollati all'**Ufficio Tecnico delle imposte di fabbricazione**

1. registri di carico e scarico per i titolari di depositi di oli minerali, di stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere
2. registro di carico e scarico per gli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi adulterati
3. registro di carico e scarico dei libri certificati di provenienza per oli minerali per i titolari di depositi di oli minerali, stazioni di servizio e apparecchi di distribuzione automatica del carburante in genere
4. registro di carico e scarico per le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti
5. registro di carico e scarico per i fabbricanti e importatori di margarina
6. registro di carico e scarico annuale del prodotto finito o registro di magazzino per i fabbricanti e gli esercenti opifici di imbottigliamento della birra
7. registro di carico e scarico per i fabbricanti, importatori e distributori all'ingrosso di apparecchi di accensione
8. registro di carico e scarico per i fabbricanti di oli di semi
9. registro di carico e scarico per i titolari di depositi degli spiriti



10. registro di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentari per gli esercenti stabilimenti per la produzione di liquori o di fermentati alcolici
11. registro di imbottigliamento per i produttori di vini aromatizzati
12. registro di carico e scarico per gli esercenti fabbriche di glucosio
13. registro di carico e scarico per i fabbricanti di marmellate o latte condensato con zucchero nazionale od estero indicante la movimentazione di zucchero

## 8.4 Altre registri e documenti

1. Registro o schedario tenuto dai detentori di presidi sanitari - **ASL**
2. Registro delle aziende che detengono animali - **Servizio veterinario**
3. Bolle di accompagnamento delle sostanze zuccherine - **Istituti di vigilanza delle politiche agricole**
4. registro di carico e scarico di autoveicoli il **Comune**

# 9 Appendice

## 9.1 Normativa di riferimento

- Decreto legislativo n. 4/2008
- Decreto Legislativo n. 5/2003
- L. 18.10.2001 n.383 - art.8
- D.P.R. 581/1995
- Art 2214 Codice Civile
- Art 2215 Codice Civile
- Art 2219 Codice Civile
- Art 2421 Codice Civile
- Art 2447 sexies Codice Civile
- Art 2710 Codice Civile
- Art 634 Codice Procedura Civile
- D.P.R. 600/1973
- D.P.R. 633/1972
- D.P.R. 641/1972



## 10 - Tavole riassuntive degli adempimenti

### 10.1 - Libro giornale e libro degli inventari

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
<b>Libro giornale e libro degli inventari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprenditori Commerciali</li> <li>• Società di persone (S.s. - S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Società Cooperative e Mutue Assicuratrici</li> <li>• Consorzi</li> <li>• G.E.I.E.</li> <li>• Associazioni e Fondazioni</li> <li>• Enti morali</li> </ul>	Obbligatoria	Facoltativa	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 29,24 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
<b>Libro giornale e libro degli inventari</b> Cooperative Edilizie (art. 14 D.p.r. 641/72)	Obbligatoria	Facoltativa	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 16,75 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	No, ai sensi di T.U. 28.04.38 n° 1165 e Art. 14 D.p.r. 641/72	€ 25,00
<b>Libro giornale e libro degli inventari</b> Cooperative sociali (ONLUS) (artt. 17-18 D.Lgs n. 460/97)	Obbligatoria	Facoltativa	No	No	€ 25,00
<b>Libro giornale e libro degli inventari</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Società Consortili p.a. o r.l.</li> <li>• Consorzi di enti locali e Aziende di Enti Locali</li> <li>• Sedi secondarie di società estere</li> <li>• Enti pubblici</li> </ul>	Obbligatoria	Facoltativa	€ 309,87 per capitale fino a € 516.456,90 € 516,46 per capitale superiore a € 516.456,90	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00



## 10.2 – Libri sociali

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
<b>Libri sociali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Società di persone (S.s. - S.n.c. – S.a.s.)</li><li>• Associazioni e Fondazioni</li><li>• Enti morali</li></ul>	Obbligatoria	Facoltativa	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
<b>Libri sociali</b> Cooperative Edilizie (art. 14 D.p.r. 641/72)	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 16,75 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	No, ai sensi di T.U. 28.04.38 n° 1165 e Art. 14 D.p.r. 641/72	€ 25,00
<b>Libri sociali</b> Cooperative sociali (ONLUS) (artt. 17-18 D.Lgs n. 460/97)	Obbligatoria	Obbligatoria	No	No	€ 25,00
<b>Libri sociali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)</li><li>• Società Consortili p.a. o r.l.</li><li>• Consorzi di enti locali e Aziende di Enti Locali</li><li>• Sedi secondarie di società estere</li><li>• Enti pubblici</li></ul>	Obbligatoria	Obbligatoria	€ 309,87 per capitale fino a € 516.456,90 € 516,46 per capitale superiore a € 516.456,90	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
<b>Libri sociali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Società cooperative e Mutue Assicuratrici</li><li>• Consorzi</li><li>• G.E.I.E.</li></ul>	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00



### 10.3 – Libri previsti da leggi speciali

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
<b>Libri previsti da leggi speciali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprenditori Commerciali</li><li>• Società di persone (S.s. - S.n.c. – S.a.s.)</li><li>• Società Cooperative e Mutue Assicuratrici</li><li>• Consorzi</li><li>• G.E.I.E.</li><li>• Associazioni e Fondazioni</li><li>• Enti morali</li></ul>	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
<b>Libri previsti da leggi speciali</b>  Cooperative Edilizie (art. 14 D.p.r. 641/72)	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la <b>bollatura</b> , € 16,75 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	No, ai sensi di T.U. 28.04.38 n° 1165 e Art. 14 D.p.r. 641/72	€ 25,00
<b>Libri previsti da leggi speciali</b>  Cooperative sociali (ONLUS) (artt. 17-18 D.Lgs n. 460/97)	Obbligatoria	Obbligatoria	No	No	€ 25,00
<b>Libri previsti da leggi speciali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)</li><li>• Società Consortili p.a. o r.l.</li><li>• Sedi secondarie di società estere</li><li>• Consorzi e Aziende di Enti Locali</li><li>• Enti pubblici</li></ul>	Obbligatoria	Obbligatoria	€ 309,87 per capitale fino a € 516.456,90  € 516,46 per capitale superiore a € 516.456,90	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00



## 10.4 – Registri IVA e registri contabili

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
<b>Registri IVA e registri contabili</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprenditori Commerciali</li><li>• Società di persone (S.s. - S.n.c. - S.a.s.)</li><li>• Società Cooperative e Mutue Assicuratrici</li><li>• Consorzi</li><li>• G.E.I.E.</li><li>• Associazioni e Fondazioni</li><li>• Enti morali</li><li>• Cooperative Edilizie</li><li>• Cooperative Sociali (ONLUS)</li><li>• Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)</li><li>• Sedi secondarie di società Estere</li><li>• Società Consortili p.a. o r.l.</li><li>• Consorzi di enti locali e Aziende di Enti Locali</li><li>• Enti pubblici</li></ul>	Obbligatoria	No	No	No	€ 25,00